REGOLAMENTO (CEE) N. 473/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che autorizza il Regno Unito ad accordare a titolo transitorio un aiuto per lo zucchero destinato al consumo nel proprio territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto [2] ad esso allegato,

considerando che la tendenza al rialzo dei prezzi dello zucchero ha spinto il Regno Unito a istaurare nel marzo 1972 un regime di aiuti al consumo al fine di neutralizzarne gli effetti a quello stadio; che una brusca soppressione di tale regime al 1° febbraio 1973 provocherebbe sicuramente gravi difficoltà in questo settore dell'economia; che pertanto si rende necessario prevedere misure transitorie per lo smantellamento in tre tappe del sistema degli aiuti inglesi al consumo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 30 giugno 1973, il Regno Unito può accordare un aiuto nazionale degressivo per lo zucchero allo stato naturale e sotto forma dei prodotti di cui all'allegato che è smerciato nel proprio territorio nazionale per il consumo umano.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è accordato senza distinzione della provenienza del prodotto.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non può superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, l'importo di:

— 3,21 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° febbraio 1973 al 28 febbraio 1973;

— 2,14 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° marzo 1973 al 30 aprile 1973;

— 1,07 unità di conto nel periodo decorrente dal 1° maggio 1973 al 30 giugno 1973.

2. Lo zucchero greggio è espresso in zucchero bianco sulla base delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [3].

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento per smercio per il consumo s'intende:

a) allorquando si tratta di zucchero prodotto nel Regno Unito:

— all'uscita dal magazzino del fabbricante, purché tale zucchero non sia destinato all'organismo d'intervento,

oppure

— lo smercio dello zucchero da parte dell'organismo d'intervento;

b) allorquando si tratta di zucchero greggio importato nel Regno Unito e destinato alla raffinazione, il momento del passaggio dello zucchero dal magazzino posto sotto controllo doganale alla raffineria;

c) allorquando si tratta di zucchero importato nel Regno Unito per una destinazione diversa da quella indicata alla lettera b), la messa in libera pratica di tale zucchero sul proprio territorio;

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[3] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

d) allorquando si tratta di zucchero importato nel Regno Unito sotto forma di prodotti di cui all'allegato, la messa in libera pratica di tale zucchero sul proprio territorio.

Articolo 4

1. In caso di esportazione o di spedizione verso altri Stati membri di zucchero allo stato naturale o sotto forma di prodotti di cui all'allegato viene riscosso un importo pari a quello previsto all'articolo 2, paragrafo 1, per il periodo in causa durante il quale ha luogo tale esportazione.

2. Per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e per la riscossione dell'importo di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda la determinazione del tenore di saccarosio dei prodotti di cui all'allegato e se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, si applicano

— le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [1] allorquando si tratta di prodotti ripresi nel regolamento n. 1009/67/CEE [2];

— le disposizioni per l'esportazione derivanti dai regolamenti (CEE) n. 804/68 [3], (CEE) n. 865/68 [4] e (CEE) n. 2682/72 [5] allorquando si tratta di prodotti o merci contenenti zucchero ripresi da tali regolamenti.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento si applicano a decorrere dal terzo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le disposizioni degli altri articoli del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
[2] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[3] GU n. L 148 del 28. 6. 1969, pag. 13.
[4] GU n L 153 del 1. 7. 1968, pag. 8.
[5] GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

ALLEGATO

I. Elenco dei prodotti ripresi nel regolamento n. 1009/67/CEE ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
17.02	
da D a F	Altri zuccheri (lattosio e glucosio esclusi); sciroppi (sciroppi di lattosio e di glucosio esclusi); succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri caramellati
17.05	
C	Zuccheri (lattosio e glucosio esclusi); sciroppi (sciroppi di lattosio e glucosio esclusi) aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione

II. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 804/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:
	B. con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zucchero inferiore al 20 %)

III. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 865/68 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):
	B. altre (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiore al 30 %)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (esclusi i prodotti aventi un tenore di zuccheri totali inferiori al 30 %)

IV. Elenco dei prodotti o merci ripresi nel regolamento (CEE) n. 2682/72 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, esclusi i prodotti o merci aventi un tenore di zucchero inferiore al 25%

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	F. altre
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche